

Condizioni Particolari del Servizio

PREMESSA

Il presente documento contiene le condizioni contrattuali del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione, traslochi di mobili, arredo e altro materiale a favore dell'Ente camerale e delle sue Aziende Speciali.

L'affidataria si impegna a eseguire il servizio richiesto alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Le condizioni del Contratto, di cui al bando SERVIZI - **Servizi Di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)**, che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto.

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso riferimento all'ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

ART. 1 - OGGETTO DELSERVIZIO

Servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione, traslochi di mobili, arredo e altro materiale a favore dell'Ente camerale e delle sue Aziende Speciali:

CPV 63100000-0

CPV 98392000-7

Si prevede una necessità pari a:

- **n. 600 ore utilizzo operaio qualificato senza utilizzo di furgone**
 - **n. 304 ore di utilizzo operaio qualificato con utilizzo del furgone (autocarro con portata fino a q.li 50)**
- da utilizzare nel corso di n. 36 mesi dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio di esecuzione del servizio.

L'attività è afferente agli edifici camerale in proprietà o condotti in locazione, anche sedi di Aziende Speciali camerale.

La richiesta d'intervento sarà eseguita di volta in volta dall'Ente utilizzatore, secondo le proprie esigenze contingenti e necessarie nel periodo di riferimento, via e-mail, all'indirizzo che sarà comunicato dall'affidatario prima dell'avvio della fornitura del servizio, e conterrà: il giorno di intervento, le risorse necessarie, le ore di intervento richieste, il luogo di esecuzione del servizio.

La ditta affidataria si impegna a garantire la regolare effettuazione del servizio su richiesta dell'Ente entro le 48 ore dalla stessa, fatta salva eventuale offerta migliorativa presentata in sede di offerta.

Le prestazioni di facchinaggio dovranno essere eseguite di norma nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

In caso di smaltimento del materiale presso centro di recupero la ditta affidataria dovrà presentare alla Camera di Commercio copia del formulario di identificazione rifiuto.

Alla fine dell'intervento dovrà essere consegnato all'ufficio Provveditorato un rapportino di lavoro riportante i nomi degli operai, i mezzi utilizzati e le ore prestate e dovrà essere firmato dal Provveditore o da un suo delegato e conservato agli atti.

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi degli immobili camerale siti in Udine, Pradamano e Tolmezzo, nonché altri immobili che potranno essere acquisiti durante la vigenza contrattuale, con sede nella Regione FVG.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto, quale base d'asta, è stimato in massimo euro 23.960,00 più IVA, oltre al costo per l'eliminazione dei rischi di interferenza.

A tale valore va sommato l'importo relativo all'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016 e smi che viene quantificata, ai fini dell'art. 35 c.4 del d.lgs. 50/2016, in euro 4.000,00, per complessivi euro 27.960,00 iva esclusa quale valore complessivo stimato dell'appalto.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto ovvero dall'avvio dell'esecuzione e terminerà con l'esecuzione di tutte le quantità ordinate.

Indicativamente la quantità ordinata si dovrebbe esaurire in 36 mesi.

L'Ente si riserva la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure d'individuazione del nuovo affidatario che viene quantificata in euro 4.000,00 iva esclusa. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per l'Ente camerale.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Per l'esecuzione delle attività previste dal contratto, saranno liquidati all'aggiudicatario i corrispettivi concernenti, le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

I corrispettivi dovuti alla Società saranno calcolati applicando i prezzi unitari offerti nella dichiarazione di offerta economica.

Il contratto verrà stipulato tramite procedura informatizzata prevista dalla piattaforma MePA sul sito www.acquistinretepa.it.

ART. 3 - REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Responsabile del procedimento, ovvero dal Direttore dell'esecuzione a mani proprie all'Affidatario o a chi lo rappresenta nella condotta della fornitura, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di offerta.

- Responsabile Unico del procedimento: Il Segretario Generale: dottoressa Maria Lucia Pilutti
- Direttore dell'esecuzione Direttore dell'esecuzione: Ufficio Provveditorato, Diego D'agostini;
- Referente amministrativo Il Provveditore Giuseppina Sabrina Pizzolitto ovvero Roberta Croppo c/o CCIAA Udine - Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine
Tel. 0432/273239-0432/273246
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it
PEC: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it
- L'Affidatario dovrà individuare, in sede di aggiudicazione, due referenti per tutti i rapporti con la Camera di Commercio di Udine nella fornitura del servizio.
- L'affidatario si impegna a garantire la reperibilità di un referente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 fatta salva eventuale offerta migliorativa presentata in sede di offerta.

ART. 4 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa affidataria dovrà confermare entro la data di stipulazione del contratto le generalità di tutto il personale addetto al servizio oltre ai due referenti aziendali, con l'indicazione delle mansioni espletate, l'esperienza professionale maturata e del tipo di rapporto contrattuale.

Il personale che svolge il servizio deve in ogni circostanza osservare scrupolosamente un contegno improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei confronti delle persone presenti nei locali della Camera di commercio.

Il personale addetto allo svolgimento del servizio dovrà essere riconoscibile mediante apposito cartellino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs 81/08.

L'impresa affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal fine si dà atto che la Camera di Commercio ha trasmesso all'impresa aggiudicataria copia del codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Camera di Commercio di Udine adottato dall'Ente ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 – allegandolo al presente foglio patti e condizioni - per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Camera di Commercio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

In particolare l'Affidatario s'impegna a:

- dedicare al servizio, oggetto del presente contratto, proprio personale qualificato e professionalmente adeguato nonché strumenti telematici, in misura idonea e proporzionale all'entità del servizio stesso in modo da garantire uno svolgimento rapido ed efficiente delle prestazioni di cui all'ART. 1;
- comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nomi dei nuovi responsabili.

ART. 5 - RISCHI DA INTERFERENZA

a. Obblighi connessi al presente appalto

L'affidatario dovrà organizzare la sua attività concordando con l'Amministrazione appaltante, la tempistica e le modalità degli interventi che comportano interferenze e/o contrastano con la normale attività/operatività degli ambienti del personale e si impegna in sede di presentazione dell'offerta a segnalare le condizioni connesse agli eventuali rischi da interferenza in modo da procedere con l'analisi delle situazioni. Dovrà pertanto provvedere all'eventuale integrazione della documentazione per l'affidamento del servizio.

Al contratto sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), concordato tra le parti e firmato per accettazione dalle stesse, che costituirà parte integrante del contratto con validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il Duvri in caso di modifica sostanziale delle condizioni d'appalto potrà essere soggetto a revisione e aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione alla ditta affidataria che la sottoscriverà per accettazione.

Costi per la sicurezza per il contenimento delle interferenze pari a euro 150,00, riconosciuti all'affidatario per l'intero periodo contrattuale, non soggetti a ribasso sostenuti per riunioni di coordinamento e materiali per la gestione dei rischi da interferenza.

b. Oneri per la sicurezza aziendali

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente indica nell'offerta anche l'importo dei propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali costi devono essere valorizzati nel modello predisposto dalla piattaforma Mepa nella sezione "offerta economica complessiva" alla voce "costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.Lgs 163/2006.

ART. 6 - FATTURAZIONE

La fatturazione dovrà essere trimestrale posticipata sulla base dei servizi effettivamente resi e dovrà evidenziare:

- il riferimento al contratto (RDO nr)
- il conto corrente su cui effettuare il pagamento
- natura, quantità e qualità dei servizi;
- CIG: 75309890BA
- la modalità IVA split se soggette ad IVA
- la natura dei servizi forniti /della fornitura
- la data/periodo in cui è stata effettuata la prestazione dei servizi /consegna dei beni
- la data di ultimazione della prestazione dei servizi.

Qualora il regime fiscale della fornitura in argomento preveda l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, l'affidatario dovrà esporre sulla fattura il bollo da € 2,00 da applicare su importi superiori a € 77,47; l'onere rimarrà a carico dell'affidatario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b) alla ditta affidataria sarà corrisposto l'importo del corrispettivo al netto di IVA indicata in fattura, che sarà versata direttamente all'erario (c.d. **split payment**).

4

Le fatture saranno inviate:

CCIAA di Udine, Via Morpurgo n. 04 – Udine C.F. e P. IVA 00460830300

obbligatoriamente emettendo il documento contabile in formato elettronico (DM n. 55 del 3 aprile 2013), al **codice Univoco Ufficio: GRR1BF**.

I pagamenti, sia in acconto sia a saldo, avverranno previa verifica della regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC che sarà compiuta direttamente dalla Camera di Commercio per l'affidatario. Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli suddetti, la ditta affidataria non potrà opporre eccezione né avrà titolo al risarcimento del danno, né alcuna pretesa.

In ogni caso, per pagamenti effettuati in via anticipata rispetto alla scadenza del contratto in una o più soluzioni a fronte delle prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle singole prestazioni del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Affidatario (dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.) da liquidarsi in sede di conto finale, nulla ostando dopo l'approvazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell'Attestazione di conformità e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della ditta affidataria, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione della stesa da parte della Camera di Commercio.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo "mandato di pagamento".

ART. 7 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 13 delle condizioni generali del contratto MePA, fermo restando quanto previsto dalla normativa antimafia, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni che si riferiscono ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Camera di Commercio prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed esegue il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Camera di Commercio potrà recedere inoltre per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario per iscritto, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, quindi anche prima della normale scadenza del contratto, con un preavviso di 30 giorni solari da comunicare all'Affidatario tramite documento firmato digitalmente e trasmesso via PEC, qualora per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente documento. In tal caso la ditta affidataria non può vantare il diritto a richiedere il risarcimento danni.

5

Inoltre la Camera di Commercio può recedere nell'eventualità in cui CONSIP SPA abbia in seguito stipulato una Convenzione avente a oggetto i servizi disciplinati con il presente contratto, i cui parametri (ai sensi dell'art. 26 c1 della l. n 488/1999) siano migliorativi e l'affidatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c.3 della l. n 488/1999. In conformità al d.l. 52/2012 convertito con legge n 94/2012, il recesso dovrà avvenire previa formale comunicazione all'affidatario con un preavviso minimo di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario è tenuto nei tempi che verranno segnalati, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Camera di Commercio può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 9 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti al presente contratto devono essere autorizzate dal RUP nei casi previsti ed in conformità all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1) e comma 2.

Qualora in corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Camera di Commercio può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla ditta nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 12 del presente Foglio patti e condizioni.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Camera di Commercio al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della committente.

ART. 11 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Camera di Commercio. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso è fatta comunque salva, in capo alla Camera di Commercio, la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera di Commercio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

ART. 12 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'affidatario ha dichiarato:

A. di essere a conoscenza del codice comportamento dei dipendenti pubblici della camera di commercio di Udine e sue Aziende Speciali.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal fine si dà atto che la Camera di Commercio ha trasmesso, nella documentazione amministrativa di codesta RDO, alle imprese invitate, copia del codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Camera di Commercio di Udine adottato dall'Ente ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 - per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa affidataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di

risoluzione del contratto. La Camera di Commercio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa affidataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

- B. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Camera di Commercio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Camera di Commercio per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente atto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Udine.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Si rinvia inoltre al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e al Codice Civile e al Codice Penale nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

✓ **F.to digitalmente per accettazione dal Concorrente**